

sentato una proposta costituzionale, saggia, e utile. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. La Commissione propone che i diversi emendamenti siano inviati all'esame della Commissione stessa con riserva di riferire domani.

Onorevole Bonacci, ella ha chiesto di parlare per fatto personale?

Bonacci. Sì, signore.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonacci. Io potrei anche astenermi dal replicare all'onorevole Barazzuoli, quando si ammette che queste proposte tanto meditate devono essere mandate all'ospedale per un'operazione ortopedica.

Le mie osservazioni e quelle dei miei colleghi, che parlarono sull'argomento, hanno già raggiunto il loro fine.

Non posso però lasciar passare senza replica le osservazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore rispetto al rimedio della rievocazione.

Si riconosce difettoso e pericoloso il sistema della rievocazione secondo le regole generali del codice di procedura civile, perchè obbliga a riconoscere il proprio errore lo stesso giudice che lo ha commesso.

Nellamateria speciale dell'arbitramento, secondo lo stesso codice di procedura civile, questo difetto non esiste, e questo pericolo è scongiurato; perchè la domanda di rievocazione è proposta davanti ad un giudice diverso da quello il quale ha pronunziato la sentenza che s'impugna.

Ebbene, nell'articolo 106 del capitolato si ripudia questo vantaggio insito nel sistema dell'arbitramento, e si ricade volontariamente e senza necessità nell'inconveniente proprio del rimedio della rievocazione secondo le regole generali della procedura civile.

E perchè?

Perchè il collegio arbitrale, istituito con l'articolo 106 del capitolato, è permanente, e dura anche dopo che ha pronunziato la sentenza.

Ma la permanenza del collegio arbitrale è il vizio capitale della istituzione che si vuole fondare. Non lo dico io: lo hanno detto due colleghi, la cui concordia in questo argomento è un pegno della imparzialità dei loro giudizi.

L'onorevole Picardi ha detto ch'egli non intendeva questo collegio di arbitri permanente, il quale, appunto perchè permanente, esce fuori dal concetto dell'arbitramento quale è definito nelle nostre leggi.

Lo stesso presso a poco disse, se non erro, l'onorevole Indelli, quantunque egli si sia lealmente dichiarato favorevole alle convenzioni.

S'invoca dunque un difetto di questa istituzione per giustificarne un altro.

Si è detto ancora che sarebbe troppo difficile trovare il magistrato competente a conoscere della domanda di rievocazione, e che perciò convenga deferirla allo stesso collegio arbitrale.

Ma se si ammette, come è ammessa, l'azione di nullità contro la sentenza del collegio arbitrale, davanti a qual tribunale sarà essa proposta?

Evidentemente sarà proposta, a termini del codice di procedura civile, davanti al tribunale che sarebbe stato competente a conoscere dalla controversia se non vi fosse il compromesso o la clausola compromissoria.

La domanda di rievocazione, secondo la legge, spetterebbe allo stesso tribunale.

Dunque se non è impossibile, e neanche soverchiamente difficile, trovare il giudice competente per l'azione di nullità, sarebbe egualmente possibile, ed egualmente facile, trovare il giudice competente per la domanda di rievocazione.

Mi si permetta un'altra osservazione, e poi abbandonerò tutto il resto, perchè il Governo e la Commissione acconsentono di ritornare sull'argomento.

Presidente. E allora è inutile.

Bonacci. Una sola osservazione, perchè sostanziale.

Tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, delle mie osservazioni hanno trascurata la più importante, quella per la quale sarei disposto a regalarne loro molte altre (*Si ride*), quella relativa alla determinazione delle controversie, che saranno deferite al collegio arbitrale.

Questo è il principale difetto della proposta della Commissione, questa è la grande lacuna che io veggio nell'articolo 106 del capitolato.

Io ricorderò dunque ancora una volta al Governo, alla Commissione ed alla Camera, che bisogna determinare esattamente la materia della competenza del collegio arbitrale, dichiarando la natura delle questioni che possono essere deferite al suo giudizio, perchè dicendo generalmente, *le questioni che possono sorgere sulla interpretazione e sulla esecuzione delle disposizioni del contratto, del capitolato e degli allegati*, molto facilmente potrebbe avvenire che si pretendesse di sottoporre al collegio arbitrale questioni di diritto pubblico, questioni che eccedono assolutamente la competenza del tribunale civile, del tribunale di commercio, e quindi anche quella degli arbitri, i quali debbono essere surrogati soltanto al tribunale civile ed al tribunale di commercio.